



LA DISCIPLINA DELLA TARI E LA SUA CORRETTA APPLICAZIONE ALLE AREE DIVERSE DALL'ABITAZIONE

Francesco Famà, Odos Servizi



RIFERIMENTI NORMATIVI

la TARI è il tributo locale istituito dall'articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.



PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 62 Dlgs 507/1993)

Nota:

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale stesso. Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: "È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa.

DLGS 116/2020



Le modifiche disposte dal **D.lgs.n°116/2020** soprattutto in materia di TARI indubbiamente hanno contribuito a creare uno scenario tutt'altro che chiaro in ordine al quale i Comuni saranno messi a dura prova nella futura gestione della tariffa.

Ed infatti:

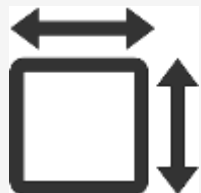
Il comma 10 dell'art. 238 del TUA, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 116 del 2020, prevede che *“le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”*.

La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa

Secondo le direttive impartite dal MEF i regolamenti comunali dovranno essere necessariamente aggiornati in considerazione del nuovo quadro normativo disposto dal nuovo D.lgs.n°116/2020 già in vigore, in modo da riconoscere una riduzione della quota variabile che sarà proporzionale rispetto alla quantità di rifiuti urbani che si dimostra di avere avviato al riciclo direttamente o tramite società specializzate e di cui, si dovrà dare prova certa anche in caso di contenzioso.



La base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini Tarsu/ Tares



Non si tiene conto delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge e di regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali devono provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia



E' fondamentale leggere attentamente i regolamenti comunali per verificare: modalità di calcolo delle superfici, esclusioni / riduzioni tariffarie e modalità formali per farle valere.
Ad esempio, il Comune di Milano applica delle riduzioni nel caso in cui il contribuente dimostri la distribuzione di alimenti a titolo gratuito

ALCUNE PRUNUNCE GIUDIZIALI E CASE HISTORY

Idoneità a produrre rifiuti

L'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dalla norma, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. 2012 n. 11351; 16858 del 2014; 9731 del 2015; n. 1722/2016; n. 8581 del 2017)



MODALITA' DI APPLICAZIONE TARIFFE IN FUNZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO

Era invalsa la prassi di alcuni Comuni di applicare la tariffa relativa all'attività principale, quella indicata dal codice ATECO, a tutte le superfici tassabili detenute dal contribuente. Tale metodo di computo, portava all'applicazione di tariffe particolarmente elevate, anche su aree la cui destinazione era incompatibile con un'alta produzione di rifiuti.

A titolo esemplificativo, vi sono stati casi in cui superfici destinate a parcheggio erano tassate con le aliquote previste per il supermercato, in spregio al principio di ragionevolezza e proporzionalità.

L'eccezione sollevata alle Amministrazioni coinvolte ha condotto, nella maggioranza dei casi a procedimenti di autoannullamento degli avvisi di pagamento e rideterminazione delle tariffe in funzione dell'effettiva destinazione delle aree.



In questo caso, la CTR della Campania con sentenza depositata il 26 settembre 2018 ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la applicazione della tariffa A/4, in grado di includere anche le aree scoperte, in quanto aventi la medesima destinazione di autorimesse e garage, tutti luoghi omogeneamente suscettibili di produrre rifiuti solidi e ha rilevato che anzi, presumibilmente, le aree scoperte, di più facile accesso, potrebbero produrre rifiuti in misura maggiore.

La Cassazione con Cass. Ord. 25244/2020 ha cassato la Sentenza citata in base ai seguenti principi:

«La discrezionalità dell'ente territoriale si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie dell'imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessità».

L'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "species" a "genus" e dovendosi escludere l'esimente di cui al D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta».